

PER SUPERARE LE PRESUNZIONI DI DETENZIONE - 05 LUGLIO 2016 ORE 06:00

Canone RAI e dichiarazioni sostitutive: istruzioni per l'uso

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Raffaella De Carlo - Loconte & Partners

Ultime indicazioni pratiche sulle nuove modalità di riscossione del canone RAI in vigore dal 2016. Con la circolare n. 29/E del 2016, l'Agenzia delle Entrate specifica i criteri di determinazione dell'importo da imputare in bolletta e le regole di individuazione delle utenze addebitabili, ponendo particolare attenzione agli effetti delle dichiarazioni sostitutive. Superare, con le dichiarazioni sostitutive, le presunzioni di detenzione di apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni resta, ad oggi, l'unica via per "sottrarsi" al versamento dell'imposta.

Che il **canone RAI** fosse una tra le imposte più evase, nonché tra le meno "apprezzate" (se mai un'imposta possa dirsi tale...), è storia tristemente nota. Da quest'anno, tuttavia, con la nuova disciplina introdotta dalla legge di Stabilità 2016, la situazione è destinata a mutare, decisamente in meglio per le casse dello Stato.

L'art. 1, commi dal 152 al 160, della legge di Stabilità 2016 ha previsto, infatti, oltre alla **riduzione dell'importo** annuo da versare, **nuove modalità di riscossione** del canone mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. Rinnovando l'ormai datato R.D.L. n. 246/1938, inoltre, le nuove regole consentono all'Ufficio di presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni anche nel caso in cui "esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica".

Preso atto, dunque, della tanto diffusa quanto biasimevole pratica di sfuggire al pagamento dell'imposta, nonché dell'impossibilità di "tollerarla" ad oltranza, il Legislatore ha evidentemente inteso ancorare il **presupposto impositivo** ad un dato la cui sussistenza risulta facilmente accertabile, qual è la titolarità di un'**utenza per la fornitura di energia elettrica**.

La novità non è di poco conto.

Essa consente, infatti, di individuare, in maniera pressoché automatica, i soggetti tenuti al versamento del canone RAI, ponendo fine alle tante questioni - sottoposte persino all'esame della Corte Costituzionale - che negli anni hanno riguardato l'esatta definizione del presupposto impositivo e, conseguentemente, l'accurata selezione dei soggetti obbligati al pagamento.

L'apprezzabilità dell'intervento sotto tale profilo, non è stata *ex se* sufficiente a placare le (inevitabili) incertezze che, sul piano pratico, la riforma ha portato con sé.

Per superare l'iniziale disorientamento dei piÙ, infatti, si sono resi necessari ulteriori provvedimenti del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, è la circolare n. 29/E del 21 giugno scorso.

Leggi anche Canone RAI in bolletta: le regole per determinare e addebitare l'importo

Deputata a specificare le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e i criteri applicabili per la determinazione dell'importo effettivamente dovuto nelle varie casistiche - in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le necessarie informazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.M. n. 94/2016 - la circolare n. 29/E/2016 si sofferma anche sugli effetti derivanti dalla presentazione delle cd. **dichiarazioni sostitutive**.

L'art. 1, comma 153, lettera a), della legge di Stabilità 2016, infatti, individua - quale unica via per superare le **presunzioni di detenzione** che fanno scattare l'obbligo di corrispondere il canone RAI - la possibilità di presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla cui mendacia - si badi bene - scaturiscono gli effetti penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto.

La presentazione delle dichiarazioni sostitutive - secondo il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 24 marzo 2016, n. 45059, poi sostituito da quello approvato con provvedimento 21 aprile 2016 n. 58258 - consente ai soli titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica (con unica **eccezione** per gli **eredi**, in caso di utenza intestata transitoriamente a soggetto defunto) di far valere, per l'anno in cui è avvenuta la presentazione, l'esenzione dal versamento dell'imposta.

Sul punto, la circolare n. 29/E chiarisce (al paragrafo 3.3) che il rilascio di siffatte dichiarazioni produce **effetti che variano** a seconda del momento in cui esse sono trasmesse e della causa di esonero che viene in rilievo nel caso specifico.

In particolare, per i soggetti che attestano - mediante compilazione del **quadro A del modello** di dichiarazione - la non detenzione (in alcuna delle abitazioni per le quali sono titolari di utenza elettrica e da parte di alcun componente della famiglia anagrafica) di un apparecchio tv ovvero di un apparecchio tv diverso da quello per cui è stata presentata denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per suggellamento, il canone:

- i) non è dovuto per l'intero anno 2016, se la dichiarazione è stata presentata tra il 1° gennaio ed il 16 maggio 2016;
- ii) è dovuto solo per il primo semestre 2016, non per il secondo, in caso di presentazione tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016;
- iii) è dovuto per l'intero anno 2016, ma non per l'anno 2017, in caso di presentazione tra il 1° luglio 2016 ed il 31 gennaio 2017.

Più semplicemente, per i soggetti che dichiarano - mediante compilazione del **quadro B del modello** - la non debenza del canone in relazione ad alcuna delle utenze elettriche loro intestate, poiché esso è già dovuto per l'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, non si procede all'addebito dell'imposta.

In entrambe le ipotesi considerate, la circolare precisa che, se l'indicazione di non addebito del

canone è contenuta in flussi informativi ricevuti quando ormai non è più possibile bloccare l'addebito nella rata di luglio 2016, questo sarà interrotto dalla rata in scadenza immediatamente successiva a quella di ricezione del flusso. Resta salvo, ad ogni modo, il diritto al rimborso dell'importo eventualmente versato in eccedenza.

Nel provvedimento, inoltre, si precisa che la **revoca della dichiarazione sostitutiva** precedentemente resa (da trasmettere al variare dei presupposti per l'esonero), fa sì che il canone sia nuovamente addebitato a decorrere dal mese di presentazione della stessa.

In conclusione, è evidente che le puntualizzazioni fornite dall'Amministrazione nel documento di prassi risultano particolarmente utili a meglio definire i contorni del nuovo sistema di riscossione del canone RAI di cui si è fatta pioniera la legge di Stabilità 2016.

Inutile dire che, dinanzi al rinnovato quadro normativo, le possibilità di sfuggire al pagamento dell'imposta risultano estremamente limitate. Ai soliti "furbetti", dunque, non resta che capitolare e pagare.